
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro, omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione: cosa accade in appello?

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161 c.p.c., comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa né rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., dovendo decidere la causa nel merito; pertanto, qualora il giudice d'appello proceda all'esame delle altre censure dedotte con l'impugnazione, difetta l'interesse a far valere come motivo di ricorso per cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d'appello, perché l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione.

...omissis...

1.1 Con il primo motivo di ricorso il xxxxx. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che erroneamente la corte di appello non avrebbe rilevato, in accoglimento del suo motivo di gravame, la nullità della sentenza di primo grado la quale: recava, nella motivazione depositata, una decisione sul disconoscimento della controdichiarazione 16 giugno 2003 da parte del Di.Ca., non contenuta nel dispositivo letto in udienza secondo il rito locatizio; si era pronunciata sul disconoscimento della controdichiarazione unitamente al merito.

1.2 La censura, così articolata, non può trovare accoglimento, risultando anzi finanche inammissibile.

Va infatti considerato che la duplice causa di nullità della sentenza di primo grado qui dedotta si convertiva, in base al principio generale di cui all'art. 161 c.p.c., in motivo di gravame; con conseguente obbligo del giudice di appello - non già di rimettere le parti avanti al primo giudice, non vertendosi in nessuna delle ipotesi tassative di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., nè di limitare la pronuncia alla mera declaratoria rescindente di nullità - ma di decidere la causa nel merito: "nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161 c.p.c., comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa né rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., dovendo decidere la causa nel merito; pertanto, qualora il giudice d'appello proceda all'esame delle altre censure dedotte con l'impugnazione, difetta l'interesse a far valere come motivo di ricorso per cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d'appello, perchè l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione" (Cass. n. 5659 del 09/03/2010; Cass. n. 10869 del 11/05/2006 ed altre). Analogamente è a dire per la pronuncia contestuale operata dal primo giudice: sia sul disconoscimento, sia sul merito della lite.

Orbene, a tale obbligo di decisione nel merito la corte territoriale non si è qui sottratta; avendo essa esaminato, a tal fine, tutte indistintamente le doglianze proposte dall'appellante compresa quella (dedotta in appello nelle forme della querela di falso del contratto di locazione) relativa alla simulazione del contratto ed al disconoscimento della sottoscrizione apposta dal xxxxx. sulla controdichiarazione.

Né - una volta constatato che il giudice di appello ha affrontato ex novo le questioni ingeneranti la causa di nullità della sentenza del tribunale e che, al contempo, la questione della non autenticità della sottoscrizione era stata posta in appello, non più in termini di disconoscimento ed istanza di verifica, bensì di querela di falso - potrebbe rilevare che il gravame proposto sul punto dal D. C. sia poi stato disatteso mediante affermazione di irrivalenza della querela di falso (sent. app. pag. 4).

2.1. Con il secondo motivo di ricorso il xxxxxC. deduce - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione o falsa applicazione dell'art. 1253 e segg. e art. 2932 c.c., avendo la corte di appello erroneamente stabilito che i canoni di locazione dovessero venire da lui corrisposti fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cit. (luglio 2009), invece che fino alla data della notificazione dell'atto introduttivo di quel giudizio (novembre 2005) o, al più, a quella della pronuncia della sentenza, provvisoriamente esecutiva (maggio 2009).

2.2 Il motivo è infondato.

Nell'affermare che il xxxxxx. fosse tenuto al versamento dei canoni di locazione fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. (permanendo, fino a tale data, la sua qualità di conduttore), la corte di appello ha fatto corretta e condivisibile applicazione dell'orientamento secondo cui: - il principio generale di retrodatazione degli effetti della pronuncia giudiziale al momento della introduzione della domanda, trova eccezione in caso di pronunce costitutive che tengono luogo del consenso mancante alla conclusione del contratto; posto che tali pronunce integrano fonte autonoma del rapporto giuridico, e producono necessariamente i loro effetti solo a partire dal momento in cui, con la formazione del giudicato, il rapporto giuridico medesimo viene definitivamente costituito; - tale affermazione non trova smentita nella norma (art. 2652 c.c., n. 2) sulla trascrizione delle domande dirette ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, poiché la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ex art. 2932 c.c., ha l'unica funzione di risolvere il conflitto tra l'attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della domanda, ma non vale di per sé ad anticipare al momento della proposizione della domanda gli effetti della sentenza costitutiva dei rapporti tra le parti (Cass. n. 10600 del 19/05/2005); - la sentenza ex art. 2932 c.c., proprio perchè di natura costitutiva e non di condanna, non è connotata da provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c., se non limitatamente ai capi decisorii che non si collochino in rapporto di stretta dipendenza con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale;

sicché tale provvisoria esecutività non può essere riconosciuta nè al trasferimento dell'immobile, nè alla consequenziale condanna al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore; posto che entrambi questi effetti sono costituiti dalla sentenza stessa, e dunque si producono solo dal momento del suo passaggio in giudicato (SSUU n. 4059 del 22/02/2010).

3.1 Con il terzo motivo di ricorso il xxxxxx deduce - ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 e 2932 c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo, costituito dalla circostanza che il giudicato di cui alla sentenza n. 364/09 copriva anche l'accertamento della effettiva simulazione del contratto di locazione, sicché egli - legittimo possessore dell'immobile, e non conduttore - non poteva essere tenuto al pagamento dei canoni locativi.

3.2 La doglianza è destituita di fondamento.

A detta del ricorrente, il giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 364/09 coprirebbe anche la falsità ovvero la simulazione del contratto di locazione 16 giugno 2003; e ciò perché (ric. pag. 11) a tale conclusione sarebbe pervenuto il tribunale "riportando lo svolgimento del processo a pagina n. 3"; dove il giudicante avrebbe accertato "in via incidentale, spiegandone i motivi, che il

contratto di locazione del giugno 2003 era simulato". Il ricorso riporta anche testualmente quanto, sul punto, affermato dal tribunale, secondo cui:

"terminati i lavori nel locale nel giugno 2003, le parti avevano stipulato un contratto di locazione simulato; il promittente venditore aveva chiesto il cambio di destinazione d'uso del bene con conseguente modifica dei dati catastali, ed esso attore era rimasto nel pacifico godimento dell'immobile".

Ora, al di là del fatto che, sulla base dell'affermazione testè riportata, il preteso accertamento, contenuto nella parte di sentenza dedicata allo svolgimento del processo ed alla illustrazione delle rispettive tesi di parte, parrebbe in realtà riferito non già al convincimento del giudice ma, appunto, alla mera narrazione della versione dei fatti fornita dall'attore, è dirimente osservare che: - "il giudicato non si estende ad ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria premessa, ovvero presupposto logico indefettibile" (Cass. n. 16824 del 05/07/2013); - "il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronuncia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronuncia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicchè ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante" (Cass. n. 1815 del 08/02/2012).

Applicando tali consolidati principi al caso di specie, si osserva come l'affermazione del tribunale riportata dal ricorrente non presenti alcuno dei requisiti necessari alla individuazione nella specie di un giudicato, ancorché implicito.

In primo luogo, è lo stesso ricorrente a ricordare che si è trattato di un'affermazione puramente incidentale del tribunale; e ciò ben si comprende considerando che il giudizio in oggetto non riguardava il rapporto di locazione, ma esclusivamente il contratto preliminare di compravendita (dedotto in giudizio con petitum e causa petendi del tutto differenti).

Va poi considerato che tale accertamento (peraltro anche intrinsecamente inidoneo ad apprestare la stabilità decisoria tipica del giudicato, in quanto svolto nella inconciliabile e contraddittoria alternativa tra falsità delle sottoscrizioni da un lato, e simulazione di un contratto autentico dall'altro) non si poneva affatto quale antecedente logico-giuridico necessario per la pronuncia ex art. 2932 c.c.; non poteva ritenersi indissolubilmente prodromico a quest'ultima; non esplicò interferenza alcuna con l'obbligo di trasferimento dell'immobile basato sul preliminare (obbligo che poteva sussistere, o non sussistere, indipendentemente dalla sussistenza o insussistenza di un rapporto di locazione su di esso).

4.1 Con il quarto motivo di ricorso il xxxxx. deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 217 e 221 c.p.c., nonché insufficiente motivazione; per avere la corte di appello ritenuto nulla la querela di falso da lui proposta in

sede di gravame con riguardo al contratto di locazione, per mancata indicazione delle prove della falsità; là dove, al contrario, egli aveva richiesto ctu di comparazione tra la sottoscrizione apposta dal xxxxxx. in calce al contratto (da lui riconosciuta) e quella dal medesimo apposta sulla controdi chiarazione.

4.2 Sulla premessa che, nella specie, non appariva "affatto evidente" la falsità della sottoscrizione del contratto di locazione prodotto in giudizio (sent. pag. 4), la corte di appello ha fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 221 c.p.c., comma 2; secondo cui la querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi delle prove della falsità. Indicazione qui necessaria proprio perchè la falsità dedotta non era, come osservato dal giudice di merito con affermazione qui non censurata nè censurabile, ravvisabile *ictu oculi*.

L'onere di legge non poteva, per contro, ritenersi soddisfatto mediante semplice richiesta di ctu grafologica e di comparazione, dal momento che la consulenza tecnica d'ufficio non è una prova, ma un mezzo di prova non disponibile dalla parte ma discrezionalmente disposto dal giudice di merito per vagliare, sotto il profilo di un sapere tecnico normalmente estraneo al suo patrimonio culturale e conoscitivo, determinati elementi istruttori già introdotti ed acquisiti in giudizio nel rispetto (per onere, tempi e modi) delle regole probatorie generali. Ciò a maggior ragione considerando che il querelante D.xxxxx. non poteva, nella concretezza della fattispecie, reputarsi estraneo al documento ed alle persone asseritamente coinvolte nel falso; così da non essere in condizione di offrire, al di là di una generica istanza peritale, prove specifiche precostituite (Cass. 12 maggio 1980 n. 3131).

Anche sul punto ritorna però il dissidio di fondo della linea difensiva xxx - ben evidenziato dalla corte di appello (sent. pag. 5) con un'osservazione della quale il motivo di ricorso non si fa minimamente carico - tutta basata sulla inconciliabile antinomia logico-giuridica tra contratto falsificato e contratto genuino ma simulato.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 marzo 2015.